



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 312 DEL 10/05/2021

ADESIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO SOSTITUTIVO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL'ART. 54 D.LGS. 18/08/2000 N. 274 E DELLE MESSE ALLA PROVA AI SENSI DELLA LEGGE 67/2014, DISPOSTE DAL TRIBUNALE DI RIMINI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
De Iuliis Pier Giorgio

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario straordinario n. 106 del 10 maggio 2011 ad oggetto: “*Approvazione Convenzione con il Tribunale di Rimini per lo Svolgimento di Lavori di Pubblica Utilità ai sensi dell'Art. 54 D.Lgs. 18/08/2000 n. 274*”, si approvava lo schema di convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per quei cittadini fermato alla guida in in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti;

DATO ATTO che la sopracitata convenzione è stata sottoscritta in data 16 settembre 2011 e che con determinazione dirigenziale n.769 del 07/10/2014 è stata rinnovata per ulteriori tre anni a fare data dal 01/10/2014;

VISTO che in questi anni i risultati di detti inserimenti lavorativi sono stati ampiamente positivi, con la soddisfazione dei servizi interessati;

RITENUTO quindi di dover procedere all'adesione alle rinnovate Convenzioni per lo svolgimento del lavoro sostitutivo di pubblica utilità ai Sensi dell'Art. 54 d.lgs. 18/08/2000 n. 274 e delle messe alla prova ai sensi della Legge 67/2014, predisposte dal Tribunale di Rimini;

ESAMINATI gli schemi di Convenzione proposti dal Tribunale di Rimini, allegati alla presente quali parte integrante e sostanziale e ritenuto, in considerazione dell'importanza di tale iniziativa, di procedere alla sottoscrizione, dando atto che gli eventuali condannati, per i reati di cui al presente atto, saranno utilizzati in lavori socialmente utili presso i seguenti settori dell'Ente:

Servizi Sociali;
Servizi Culturali
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

precisando che gli stessi saranno alle direttive dei diversi Responsabili dei sopracitati servizi che ne coordineranno l'attività;

RITENUTO altresì di dover garantire agli soggetti che presteranno la propria opera, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art 54 d lgs 18 agosto 2000 n. 274 la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in conformità con i dipendenti di questa Amministrazione;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono pienamente richiamate, gli schemi di Convenzioni per lo svolgimento del lavoro sostitutivo di pubblica utilità ai Sensi dell'Art. 54 d.lgs. 18/08/2000 n. 274 e delle messe alla prova ai sensi della Legge 67/2014, predisposte dal Tribunale di Rimini - allegati quale parte integrante del presente atto;
- 2) di dare atto che gli eventuali condannati, per i reati di cui al presente atto, saranno utilizzati in lavori socialmente utili presso i seguenti settori dell'Ente:

Servizi Sociali;
Servizi Culturali;
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

precisando che gli stessi saranno alle direttive dei diversi Responsabili dei sopracitati servizi che ne coordineranno l'attività;

- 3) di demandare al Dirigente del Settore 3 la sottoscrizione delle suddette Convenzioni per conto del Comune di Cattolica e l'esecuzione degli adempimenti relativi e conseguenti alla presente determinazione ivi compresa l'assegnazione ai servizi sopracitati dei condannati;
- 4) di garantire ai soggetti che presteranno la propria opera, per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art 54 d.lgs 18 agosto 2000 n. 274 e messe alla prova ai sensi della Legge 67/2014 la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, in conformità con i dipendenti di questa Amministrazione;
- 5) di dare atto che la copertura della spesa di cui sopra dovrà trovare copertura negli impegni di spesa già assunti dal competente Ufficio Paghe per l'iscrizione dei dipendenti di ruolo e non all'INAIL;
- 6) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Segreteria Generale, Organizzazione e Personale, Ragioneria, Stipendi, Contratti;

di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nel Dirigente al Settore 3 dott. Pier Giorgio De Iulii.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/05/2021

Firmato

De Iulius Pier Giorgio / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

TRIBUNALE DI RIMINI
VIA C.A. DALLA CHIESA, 11-47923 RIMINI (RN)
0541/763459 FAX 0541/763408

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI
ARTT.54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26
MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art.54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministero della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente "**COMUNE DI CATTOLICA**" presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Francesca Miconi, Presidente del Tribunale di Rimini, giusta la delega di cui in premessa

E

l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, **il Dirigente del SETTORE 3 dott. Pier Giorgio De Iuliiis, nato il 09.06.1969 a Teramo**, si conviene e si stipula quanto segue;

Art. 1

L'ente consente che **n. 8** condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, da intendersi detto numero come limite massimo di presenze contemporanee fatta salva concreta disponibilità da dare di volta in volta da uno dei suddetti responsabili, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti:

Servizi Sociali;
Servizi Culturali;
Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;
Servizi di manutenzione del patrimonio;

le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possono usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente, attraverso l'Associazione di volontariato "_____", l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni che dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia- Direzione generale degli affari penali.

Rimini lì,

Il Presidente del Tribunale
Dr Francesca Miconi

Il Dirigente del Settore 3
dott. Pier Giorgio de Iuliis

TRIBUNALE DI RIMINI
VIA C.A. DALLA CHIESA, 11 - 47923 RIMINI (RN)
0541/763459 - FAX 0541/763408
tribunale.rimini@giustizia.it

CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p. e art.2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88
del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona della dott.ssa Francesca Miconi, Presidente del Tribunale di Rimini, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente **COMUNE DI CATTOLICA nella persona del DIRIGENTE DEL SETTORE 3 dott. Pier Giorgio De Iuliis, nato il 09.06.1969 a Teramo,**

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. 8** soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente **te 4**, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015

Servizi Sociali;

Servizi Culturali;

Servizi manifestazioni di intrattenimento estivo e sportive;

Servizi di manutenzione del patrimonio;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 – *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 *ter*, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al ministero della giustizia per la pubblicazione sul sito internet del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al ministero della giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Rimini,

Il Rappresentante dell'Ente

il Dirigente del Settore 3

dott. Pier giorgio De Iuliis

Il Presidente del Tribunale
